

DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2024
176/2024/R/IDR

ATTO INTEGRATIVO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 637/2023/R/IDR,
SECONDO LE PREVISIONI DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AUTORITÀ E LA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, SOTTOSCRITTO IN DATA 24 FEBBRAIO 2023

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1293^a riunione del 8 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (di seguito: direttiva 2020/2184/UE);
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";
- la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030;
- la proposta di direttiva COM(2022)541 final, recante "Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue (rifusione)";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol" (di seguito: d.P.R. 670/72);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle Funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (di seguito: d.lgs. 18/23);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 586/2012/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR), e, in particolare, il comma 1.2 e il comma 11.1;
- il “*Protocollo d’intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*”, sottoscritto il 24 febbraio 2023 tra l’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano (di seguito anche: Protocollo d’intesa);

- le osservazioni alla deliberazione 637/2023/R/IDR trasmesse dalla Provincia autonoma di Bolzano in data 2 febbraio 2024, nonché la successiva documentazione integrativa inviata in data 19 marzo 2024.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, (...) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”*;
- l'articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, dispone che l'Autorità:
 - *“controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (...)”* (lett. g);
 - *“emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (...)”* (lett. h);
 - *“pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza”* (lett. l);
 - *“valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi (...)”* (lett. m)
 - *“verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti*

- richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari” (lett. n);*
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all’Autorità, disponendo, in particolare, che l’Autorità medesima:
 - *“definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”, e che a tal fine “prevede premialità e penalità; (...) determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti” (lett. a);*
 - *“verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. e);*
 - *“tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi” (lett. l);*
 - *“d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano” (lett. o);*
 - l’articolo 4, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa, poi, che *“sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”;*
 - il comma 833 dell’articolo 1 della legge 205/17 ha modificato l’articolo 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (di cui al d.P.R. 670/72), prevedendo, tra l’altro, un coinvolgimento delle Province autonome di Trento e di Bolzano sugli atti e le attività dell’Autorità in materia di sistema idrico; in particolare, il comma 7 dell’articolo 13 del citato Statuto speciale prevede che *“In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall’Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l’Autorità stessa nell’ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite,*

anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori”;

- peraltro, l’articolo 107 del citato Statuto speciale prevede che le norme di attuazione dello stesso siano emanate *“con decreti legislativi (...), sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano”*.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con il Protocollo d’intesa l’Autorità ha condiviso con la Provincia Autonoma di Bolzano le modalità e le procedure di carattere operativo per la previa consultazione degli atti di regolazione dell’Autorità in materia di sistema idrico di carattere generale indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio della suddetta Provincia autonoma, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, nonché per la raccolta di documenti e informazioni nel territorio di competenza della Provincia autonoma;
- in particolare, in merito alla *“Consultazione [degli] atti dell’Autorità”* e segnatamente agli atti di regolazione, fatte salve le garanzie partecipative alla fase di consultazione aperta a tutti i soggetti interessati, l’articolo 2 del Protocollo d’intesa prevede che:
 - *“l’Autorità si impegna, in occasione dell’adozione di un provvedimento di regolazione o di atto generale indirizzato ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità in materia di sistema idrico integrato applicabile nel territorio provinciale, a trasmettere tale provvedimento alla Provincia autonoma di Bolzano, contestualmente alla sua pubblicazione, ed a fissare un termine:*
 - (a) di 50 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, durante il quale l’efficacia del provvedimento resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma, al fine di acquisire eventuali osservazioni di cui alla successiva lettera (b);*
 - (b) di 40 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma esprime le proprie osservazioni relative ai profili di compatibilità di cui all’articolo 1” (comma 1);*
 - *“qualora pervengano osservazioni nel termine di cui al comma 1 lettera b) e le stesse non siano ritenute fondate dall’Autorità, quest’ultima convoca entro 10 giorni il gruppo di lavoro per l’attuazione del protocollo di cui all’art. 4. Se dall’incontro del gruppo di lavoro non emergono soluzioni che possano conciliare il provvedimento di Arera con le osservazioni della Provincia autonoma di Bolzano, l’Autorità pubblica sul proprio sito internet un atto integrativo che espliciti le relative motivazioni, trasmettendolo contestualmente alla Provincia. Dalla data di pubblicazione di tale atto integrativo, il provvedimento di regolazione o l’atto generale diviene immediatamente efficace anche nell’ambito del territorio provinciale e nei confronti dei gestori del servizio ivi operanti” (comma 3);*

- relativamente alla “*Raccolta documenti o informazioni*”, l’articolo 3 del Protocollo d’intesa prevede che:
 - “*la Provincia autonoma di Bolzano si impegna, nei limiti del territorio di competenza, alla raccolta delle informazioni o dei documenti necessari alle indagini conoscitive, studi e indagini di settore nonché alle attività di carattere statistico svolte dall’Autorità nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (...)*” (comma 1);
 - “*l’Autorità richiede i documenti o le informazioni riguardanti le attività di cui al comma 1 per il tramite della Provincia*” (comma 2);
 - “*la Provincia autonoma di Bolzano provvede alla trasmissione tramite pec dei documenti o delle informazioni richiesti dall’ Autorità entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se lo ritiene necessario al fine di corrispondere alla richiesta di ARERA, può indicare i soggetti presso i quali il documento o l’informazione sono reperibili*” (comma 3).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con il principale scopo di favorire un’efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, di promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico, l’Autorità, con deliberazione 637/2023/R/IDR, ha provveduto ad aggiornare la regolazione della qualità tecnica, RQTI (introdotta con deliberazione 917/2017/R/IDR), anche adeguando taluni aspetti di qualità contrattuale, RQSII (di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la citata deliberazione 917/2017/R/IDR (come integrata dalla deliberazione 637/2023/R/IDR) individua indicatori di qualità tecnica ripartiti nelle seguenti categorie:
 - *standard specifici*, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
 - *standard generali*, ripartiti in macro-indicatori (“M0-Resilienza idrica”, “M1-Perdite idriche”, “M2-Interruzioni del servizio”, “M3-Qualità dell’acqua erogata”, “M4-Adeguatezza del sistema fognario”, “M5-Smaltimento fanghi in discarica”, “M6-Qualità dell’acqua depurata”) e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni;
 - *prerequisiti*, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- peraltro, la medesima deliberazione 917/2017/R/IDR prevede la facoltà, per gli enti territorialmente competenti, di stabilire livelli di *performance* e obiettivi migliorativi rispetto a quelli minimi descritti dal sistema di indicatori di cui alla menzionata RQTI;
- inoltre, l’Allegato A alla richiamata deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII) ha:

- definito livelli specifici e generali di qualità contrattuale del servizio idrico integrato, e, a tal fine, ha individuato indicatori di qualità dei servizi medesimi, determinando altresì le modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta degli utenti finali;
- previsto che gli enti territorialmente competenti, essendo dotati di maggiori informazioni sulle singole specificità territoriali, possano promuovere il conseguimento di un livello qualitativo superiore a quello minimo stabilito dalla regolazione, presentando all’Autorità apposita istanza per il riconoscimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli minimi;
- previsto, altresì, un meccanismo incentivante di premi e penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori: “MC1-Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e “MC2-Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l’Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate);
- nello specifico, con la deliberazione 637/2023/R/IDR, l’Autorità ha:
 - integrato (all’articolo 1 e al relativo Allegato A) la disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica di cui all’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQSII), mediante: *i*) l’introduzione del macro-indicatore “M0-Resilienza idrica”, al fine di mitigare gli effetti derivanti dal *Climate Change*; *ii*) l’introduzione di una nuova soglia entro cui valutare l’indicatore M1b ai fini dell’accesso alla classe A del macro-indicatore “M1-Perdite idriche”; *iii*) una maggiore uniformità del numero di classi individuate per i vari macro-indicatori, anche declinando nuove classi e nuovi standard evolutivi per i macro-indicatori “M2-Interruzioni del servizio”, “M5-Smaltimento fanghi in discarica” e “M6-Qualità dell’acqua depurata”; *iv*) la rimodulazione degli obiettivi e delle soglie afferenti alla classi individuate per il macro-indicatore “M3-Qualità dell’acqua erogata”, anche alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18/23; *v*) l’identificazione di più puntuali criteri di determinazione degli eventi di allagamento e di sversamento da includere nel calcolo dell’indicatore M4a; *vi*) la riformulazione del macro-indicatore “M6-Qualità dell’acqua depurata”, con lo scopo di giungere ad una valutazione delle *performance* dei gestori sulla base di una metrica unica in relazione ai parametri inquinanti da considerare;
 - conseguentemente aggiornato e integrato gli obblighi di monitoraggio, di tenuta dei registri e di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al Titolo 8 della RQTI, nonché delle disposizioni presenti al Titolo 7 della RQTI sulle modalità di applicazione del meccanismo incentivante;
 - alla luce del recepimento - mediante il decreto legislativo 18/23 - della direttiva 2020/2184/UE, provveduto (all’articolo 2) ad aggiornare l’Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, stabilendo un obbligo ulteriore di trasparenza a favore dell’utenza finale ai fini dell’integrazione, nell’ambito

delle specifiche pagine *web* dei gestori, di tutte le informazioni sulla composizione dell'acqua distribuita individuate dalla citata normativa;

- provveduto (all'articolo 3) ad apportare taluni adeguamenti all'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII), in coerenza con la nuova impostazione stabilita anche per la regolazione della qualità tecnica, prevedendo, in particolare, di: *i)* rendere strutturali le valutazioni cumulative, su base biennale, delle *performance* conseguite per i macro-indicatori "MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e "MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio"; *ii)* introdurre un tetto massimo alle premialità da attribuire a ciascuna gestione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del Protocollo d'intesa, l'Autorità ha provveduto a trasmettere la richiamata deliberazione 637/2023/R/IDR alla Provincia autonoma di Bolzano, contestualmente fissando un termine:
 - di 50 giorni dalla data di pubblicazione del citato provvedimento, quale periodo di sospensione dell'efficacia del medesimo nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
 - di 40 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma poteva esprimere le proprie osservazioni relative ai profili di compatibilità della deliberazione in parola con lo Statuto e le relative norme di attuazione;
- successivamente, in data 2 febbraio 2024, la Provincia autonoma di Bolzano ha fornito le proprie osservazioni, evidenziando che:
 - *"le delibere 917/2017/R/IDR, 586/2012/R/IDR e 655/2015/R/IDR, così come modificate dalla deliberazione 28 dicembre 2023 n. 637/2023/R/IDR, introducono numerosi adempimenti a carico dei gestori, senza tenere conto delle specificità territoriali e amministrative della Provincia di Bolzano";*
 - *"secondo quanto previsto dalla Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, i comuni risultano i responsabili del servizio di approvvigionamento pubblico; la determinazione dello standard di qualità avviene tramite regolamento comunale, sulla base dei valori indicati dall'allegato A del [Decreto del Presidente della Provincia] 12/2006";*
 - con riguardo alla qualità tecnica, *"in particolare, in tema di perdite idriche, regolate a livello nazionale dall'art. 6 [dell'Allegato A alla] delibera 917/2017/R/IDR, il Decreto del Presidente della Provincia prevede nell'allegato A una sostituzione annuale del 2,5% dei sistemi di condotte. (...). In riferimento ai macro-indicatori M4 (sistema fognario), M5 (smaltimento fanghi) e M6 (acqua depurata) valgono le stesse considerazioni esposte nell'introduzione. In ordine alla tematica relativa alla qualità tecnica del servizio di fognatura e depurazione si precisa che la Provincia autonoma di Bolzano ha legiferato in materia con la Legge Provinciale n. 8/2002 e il*

- relativo regolamento di esecuzione, Decreto del Presidente della Provincia n. 6/2008”;*
- *“in relazione al tema della quantificazione degli indennizzi, l’allegato A al Decreto del Presidente della Provincia, nella parte relativa ai ‘Valori Indicativi’”, prevede che “In caso di mancato rispetto di un criterio il gestore paga al cliente [sebbene non automaticamente] la somma di 100,00 euro”;*
 - *con riguardo alla qualità contrattuale, il “Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 attuativo della Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, (...) prevede diverse disposizioni a tutela dell’utente, tra cui l’art. 5 - standard e criteri, art. 6 – Assicurazione, art.7 – Fornitura, art. 9 – Informazioni, art. 11 – Responsabilità, art. 22 - Diritto di allacciamento, art. 23 – Dovere di allacciamento, art. 25 - Condotta di allacciamento e nell’Allegato A del predetto decreto vengono previsti, tra gli standard di qualità: “a) continuità e regolarità dell’approvvigionamento; b) ripristino immediato dell’approvvigionamento in caso di guasti; c) tempi brevi per l’effettuazione degli allacciamenti; d) sicurezza e risparmio energetico; e) semplicità nella stipula dei contratti e nel pagamento delle fatture; f) informazioni esaustive e di facile comprensione per il cliente; g) misurazione corretta del consumo e della pressione di fornitura; h) fatturazione precisa; i) correttezza e gentilezza del personale; j) tutela dell’ambiente””;*
 - *la Provincia autonoma di Bolzano, “in considerazione delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (...) riguardo alle cui previsioni e attribuzioni (...) ha finora legiferato e regolamentato nei termini sopra dettagliati e commentati”, ha quindi:*
 - *rappresentato all’Autorità l’opportunità di prevedere che la deliberazione 637/2023/R/IDR (e segnatamente, i relativi articoli 1, 2 e 3 e il relativo Allegato A recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR”) non si applichi ai soggetti operanti nella Provincia autonoma di Bolzano;*
 - *precisato che la Provincia autonoma di Bolzano, a fronte della propria competenza statutaria, non applica – né con riguardo alla qualità tecnica, né relativamente alla qualità contrattuale – la valutazione di *performance* e i fattori premiali o di penalizzazione, per le gestioni presenti sul proprio territorio provinciale;*
 - *evidenziato l’opportunità di chiarire che la trasmissione dei dati e dei documenti all’Autorità (di cui al comma 1.3 della deliberazione 637/2023/R/IDR) avviene, con riguardo alla Provincia autonoma di Bolzano, in coerenza con il meccanismo di raccolta e trasmissione dei dati e dei documenti previsto dall’articolo 3 del Protocollo d’intesa;*
 - *al fine di approfondire i profili di fondatezza delle osservazioni pervenute, nonché di far emergere soluzioni che potessero conciliare il provvedimento in oggetto con le citate osservazioni, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Protocollo d’intesa, ha ritenuto utile convocare una specifica riunione (tenutasi il 6 marzo 2024) del gruppo di lavoro all’uopo istituito per l’attuazione del Protocollo in parola, avente*

ad oggetto l'analisi dei contributi ricevuti;

- nell'ambito di un successivo confronto tecnico, tenutosi in data 11 aprile 2024, è stata altresì esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Provincia autonoma di Bolzano all'Autorità, in ordine ai livelli ed agli *standard* (cosiddetti "valori indicativi") di qualità tecnica e contrattuale del servizio idrico applicati nel territorio di pertinenza, alla luce della normativa provinciale vigente in materia.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nel corso della riunione del gruppo di lavoro, tenutasi il 3 maggio 2024, gli uffici dell'Autorità hanno illustrato alla Provincia autonoma di Bolzano le valutazioni effettuate in ordine alla documentazione sopra richiamata;
- in particolare, l'Autorità è intestataria in via esclusiva di funzioni di carattere generale, che si estendono sull'intero territorio nazionale, ivi compreso quello delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- nello specifico, tra le suddette funzioni ascritte alla competenza dell'Autorità, vi sono quelle direttamente connesse alla tutela della concorrenza (a titolo di esempio, quelle afferenti all'individuazione dei livelli minimi e degli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, nonché alla tutela dei diritti degli utenti del medesimo servizio), rientranti nelle finalità istituzionalmente previste dall'articolo 1 della legge 481/95 e riconducibili nell'alveo della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera e), della Costituzione, che quindi devono poter essere esercitate con riferimento all'intero territorio nazionale (come noto, l'Autorità costituisce un'articolazione dello Stato, come anche chiarito, ad esempio, nei contigui settori dell'energia dalla legge 239/04);
- esaminate le osservazioni e la documentazione trasmessa dalla Provincia autonoma di Bolzano, ed effettuata la verifica di compatibilità tra gli atti di regolazione in discorso e lo Statuto speciale (e le relative norme di attuazione, tra cui non sembrano rientrare - tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 107 dello Statuto speciale - le normative provinciali di dettaglio citate dalla Provincia autonoma di Bolzano e riportate in premessa), è emerso come le disposizioni rinvenibili negli atti citati dalla Provincia autonoma non siano pienamente riconducibili ai profili di qualità tecnica e contrattuale regolati dall'Autorità con le deliberazioni citate, espressione delle prerogative di carattere generale sopra richiamate rientranti, invece, nella competenza esclusiva dello Stato attraverso l'Autorità.

RITENUTO CHE:

- per quanto sopra esposto, e anche alla luce del quadro di competenze attribuite all'Autorità, sia opportuno adottare un atto integrativo della deliberazione 637/2023/R/IDR che, in conformità con quanto previsto nel Protocollo d'intesa, tenga conto delle osservazioni pervenute dalla Provincia autonoma di Bolzano, pur nel rispetto delle prerogative attribuite in via esclusiva all'Autorità;

- in particolare, in tale atto integrativo sia opportuno:
 - prevedere che la regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR e la regolazione della qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come modificate e integrate dalle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 637/2023/R/IDR, trovino applicazione (ad eccezione, fino al termine del quarto periodo regolatorio 2024-2029, dei “*Meccanismi di incentivazione*” di cui al Titolo 7 della RQTI e al Titolo XIII della RQSII) anche nei confronti dei soggetti operanti nella Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano sia dall'applicazione integrale del metodo tariffario idrico (come, da ultimo, previsto dal comma 1.2 della deliberazione 639/2023/R/IDR), sia dall'applicazione delle “*direttrici*” della metodologia tariffaria statale (come disposto dal comma 11.1 della medesima deliberazione 639/2023/R/IDR);
 - disporre, conseguentemente, che i soggetti operanti nella Provincia autonoma di Bolzano, fino al termine del quarto periodo regolatorio, non siano tenuti all'applicazione e al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) della componente perequativa UI2 (volta ad alimentare il “*Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione*”, istituito dalla deliberazione 664/2015/R/IDR);
 - precisare, in coerenza con quanto già previsto nell'ambito della regolazione della qualità tecnica e contrattuale, che - tenuto conto delle singole specificità locali - sia facoltà anche della Provincia autonoma di Bolzano stabilire, a maggior tutela dell'utenza finale, livelli di *performance* e obiettivi migliorativi rispetto a quelli minimi fissati dalle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 655/2015/R/IDR, come modificate e integrate dalla deliberazione 637/2023/R/IDR;
 - confermare che, anche al fine di garantire un'adeguata informativa a favore dell'utente finale, l'articolo 2 della deliberazione 637/2023/R/IDR (il quale reca un aggiornamento dell'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR in materia di trasparenza, tenuto conto dell'avvenuto recepimento, mediante il d.lgs. 18/23, della direttiva 2020/2184/UE concernente la qualità dell'acqua destinata al consumo umano) trovi applicazione anche nei confronti dei soggetti operanti nella Provincia autonoma di Bolzano;
 - chiarire che i dati e le informazioni di qualità tecnica di cui al comma 1.3 della deliberazione 637/2023/R/IDR, nonché quelli di qualità contrattuale oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 77 della RQSII saranno richiesti dall'Autorità per il tramite della Provincia autonoma di Bolzano, secondo i tempi e le modalità previste dall'articolo 3 del Protocollo d'intesa;
 - dare atto che, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione integrativa, la deliberazione 637/2023/R/IDR diviene immediatamente efficace anche nell'ambito del territorio provinciale e nei confronti dei gestori del servizio ivi operanti;

- sia, altresì, necessario trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del Protocollo d'intesa

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni integrative della deliberazione 637/2023/R/IDR, secondo le previsioni del Protocollo d'intesa tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano

- 1.1 Ferma restando l'applicazione, anche nei confronti dei soggetti operanti nella Provincia autonoma di Bolzano, della regolazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR e della regolazione della qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come modificate e integrate dalle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 637/2023/R/IDR, il provvedimento da ultimo richiamato è integrato dalle disposizioni recate dal presente articolo, secondo le previsioni del Protocollo d'intesa tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano.
- 1.2 I “*Meccanismi di incentivazione*” di cui al Titolo 7 della RQTI e al Titolo XIII della RQSII, come modificati dagli articoli 1 e 3 della deliberazione 637/2023/R/IDR, non trovano applicazione, fino al termine del quarto periodo regolatorio 2024-2029, nei confronti dei soggetti operanti nella Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano sia dall'applicazione integrale del metodo tariffario idrico, sia dall'applicazione delle “*direttrici*” della metodologia tariffaria statale. Conseguentemente, fino al termine del citato periodo regolatorio, i soggetti operanti nella Provincia autonoma di Bolzano non sono tenuti all'applicazione, e al relativo versamento alla CSEA, della componente perequativa UI2, volta ad alimentare il “*Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione*”.
- 1.3 Tenuto conto delle singole specificità locali, è facoltà della Provincia autonoma di Bolzano stabilire, a maggior tutela dell'utenza finale, livelli di *performance* e obiettivi migliorativi rispetto a quelli minimi fissati dalle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 655/2015/R/IDR, come modificate e integrate dalla deliberazione 637/2023/R/IDR.
- 1.4 Al fine di tenere in doverosa considerazione l'avvenuto recepimento, mediante il d.lgs. 18/23, della direttiva 2020/2184/UE, l'adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza nell'informativa da garantire a tutela dell'utenza finale, così come disposto dall'articolo 2 della deliberazione 637/2023/R/IDR, trova applicazione anche nei confronti dei soggetti operanti nella Provincia autonoma di Bolzano.
- 1.5 I dati e le informazioni di qualità tecnica di cui al comma 1.3 della deliberazione 637/2023/R/IDR, nonché quelli di qualità contrattuale oggetto di comunicazione ai

sensi dell'articolo 77 della RQSII sono richiesti dall'Autorità per il tramite della Provincia autonoma di Bolzano, secondo i tempi e le modalità previste dall'articolo 3 del Protocollo d'intesa.

- 1.6 Ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione integrativa, la deliberazione 637/2023/R/IDR diviene immediatamente efficace anche nell'ambito del territorio provinciale di Bolzano e nei confronti dei gestori del servizio ivi operanti, con le modalità e le tempistiche indicate nei commi precedenti.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso a Cassa per i servizi energetici e ambientali, nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del Protocollo d'intesa, alla Provincia autonoma di Bolzano.
- 2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini